

Avv. Sara Gandolfi
Via del Giordano n.9
26100 Cremona
Tel. 037221505
Pec avvsaragandolfi@cnfpec.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA SEZ. PROCED. CONCORDI

Ricorso ex. art 67 e ss. CCII

**PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE PRESENTATA
DA FAMILIARI IL CUI SOVRAINDEBITAMENTO HA ORIGINE COMUNE AI SENSI DELL'ART. 66
D.LGS. N. 14/2019**

I sottoscritti **Carmelo Argiolas** (C.F. RGLCML73T06F205R) e **Marrone Deborah** (C.F. MRRDRH76S60E951D) entrambi residenti in Sergnano (CR), Via Dr. Belmonte n. 49 rappresentati e difesi dall'avv. Sara Gandolfi (CF GNDSRA74E49D150V – pec avvsaragandolfi@cnfpec.it) con studio in Cremona, Via del Giordano n.9, che li rappresenta e difende giusta delega allegata al presente atto e presso la quale eleggono domicilio

PREMESSO CHE

- i ricorrenti sono membri dello stesso nucleo familiare ai sensi dell'art. 66 d.lgs. n. 14/2019 e il loro stato di sovraindebitamento ha origine comune come si vedrà *infra*.
- versano entrambi in una situazione di crisi o di insolvenza da sovraindebitamento, così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 14/2019 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza);
- ai fini delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ciascun componente del nucleo familiare che ha attivato la presente procedura riveste la qualifica di “consumatore” ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 14/2019;
- nessuno di loro è soggetto o assoggettabile alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal titolo IV capo II, nonché dal titolo V, sezione V, capo IX d.lgs. n. 14/2019;
- nessuno di loro ha mai fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad alcuna delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
- nessuno di loro ha subito per cause imputabili uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 d.lgs. n. 14/2019;
- non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave o malafede o con

frode;

- sono in grado di fornire documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale ed in particolare l'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione in relazione a ciascun debitore (si precisa fin da ora che la posizione è la medesima ed i debiti i medesimi cui gli istanti sono obbligati in solido – non vi sono debiti diversi e distinti per ogni soggetto); b) della consistenza e della composizione del loro patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del loro nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia;
- trasmettono altresì in allegato la relazione particolareggiata dell'Organismo di composizione della crisi di Cremona, che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata da ciascun debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità di ciascun debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- si è dunque manifestata una situazione di difficoltà economico-finanziaria che coinvolge l'intero nucleo familiare e che rende probabile l'insolvenza dei debitori;
- tale squilibrio trova le proprie cause nei fattori che verranno compiutamente descritti al successivo punto n.3;
 - in data 14/7/2025, il sottoscritto Advisor presentava per conto degli odierni ricorrenti istanza all'OCC presso l'Ordine degli Avvocati di Cremona ai fini dell'accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento di cui al Decreto Legislativo del 12 gennaio 2019 n. 14;
 - Il referente dell'OCC, nominava l'Avv. Giulia Zambelloni quale gestore della crisi che accettava l'incarico in data 31/7/2025 (**doc.1-2** allegati alla relazione);
 - nei mesi successivi vi sono stati più incontri di persona, contatti telefonici e via *email* con il professionista nominato al fine di valutare e proporre la migliore soluzione possibile, tenendo nella giusta considerazione le ragioni tutte sottese allo spirito, dapprima, della L.3/2012 e, successivamente, del D.Lgs. 14/2019 e ss.mm., nonché di quelle del ceto creditorio.

- gli istanti hanno intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla citata normativa e, in particolare, della ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- gli istanti dichiarano sin d'ora di non aver compiuto atti di disposizione del patrimonio negli ultimi 5 anni;

Tutto ciò premesso e ritenuto si presenta la domanda nei termini appresso indicati.

*** **

1) Situazione reddituale e familiare.

Il sig. Carmelo Argiolas svolge la professione di operaio ed è assunto a tempo indeterminato presso Renolit Milano s.r.l. con sede in Peschiera Borromeo (MI) ad oggi, percepisce uno stipendio netto di circa €1.800,00 al mese (**doc. 4** allegato alla relazione).

La sig.ra Deborah Marrone svolge la professione di addetta mensa ed è assunta a tempo indeterminato presso Sodexo Italia S.p.a. con sede in Cinisello Balsamo (MI) ad oggi percepisce uno stipendio netto di circa €. 850,00 al mese (**doc. 5** allegato alla relazione).

Gli istanti sono coniugati e vivono in una abitazione di loro proprietà unitamente ai tre figli **Alessandro** (nato il **1/3/2002**), **Lorenzo** (nato il **28/5/2004**) e **Maddalena** (nata il **25/12/2008**) (**doc. 3** allegato alla relazione).

Non sono titolari di altri beni immobili né mobili registrati (**doc.6 e 8** allegati alla relazione).

2) Posizione debitoria

Gli odierni ricorrenti versano in una situazione di sovraindebitamento così come definita nel codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, con esposizione debitoria complessiva pari, al netto delle spese di procedura, ad **€ 207.094,08 e così come ricostruito dal Gestore nella relazione e negli allegati a cui si rimanda (doc.10 da 13 a 17).**

Si fornisce il seguente elenco **ex art. 67. Comma 2 lettera (a):**

TABELLA N. 1

CREDITORE	DEBITO	CAUSE DI PRELAZIONE	NOTE
1) EID GHALY	€. 102.017,57	Chirografo	Comprensivo di compensi legali per attività non

			ancora compiute nella es.imm.(si veda relazione del gestore)
2) CREDIT AGRICOLE ITALIA	€. 57.356,33	Privilegio ipotecario	Non precisato, come da atto di intervento nella es.imm.
3) AVV. GIUSEPPE BOGNANNI	€. 11.417,94	Chirografo	Non precisato. Ricavato dalla busta paga di dicembre 2025. In diminuzione.
4) AGENZIA ENTRATE / ADER	€. 2.239,32	Chirografo	Precisato solo per una somma minore ma presente a ruolo.
5) COMUNE DI CREMA	€. 16.677,74	Chirografo	In solido tra Eid Ghaly (50%) e gli istanti 25%- 25%)
6) UNIQA ASS.NI	€. 17.040,57	Chirografo	In solido tra Eid Ghaly (50%) e gli istanti 25%- 25%)
7) COMUNE DI SERGANO	€. 66,00	Privilegio per IMU	Relativo al primo mese di cambio residenza
TOTALE	€.207.094,08		

3) Cause dell'indebitamento

OMISSIS

08115515

OMISSIS

festività) e grazie anche alle borse di studio che il figlio maggiore aveva ottenuto.

Al mese di dicembre 2025 l'avv. Bognanni vantava un residuo credito di €.11.417,94 così come indicato nella busta paga di dicembre 2025 (**doc.12** allegato alla relazione) e pertanto ha, in questi anni, incassato oltre il 50% di quanto spettante. Alla data di deposito del presente ricorso il credito residuo vantato sarà ulteriormente diminuito portandosi, di fatto, sotto gli 11.000 euro.

Tramite un accordo con la propria Banca (Credit Agricole), il sig. Argiolas aveva ottenuto la possibilità di ricevere un finanziamento di massimo €.15.000,00 che, aggiunto a tutti i risparmi della famiglia, ad un ulteriore finanziamento di €.4.000,00 e ad un aiuto da parte di famigliari per €.5.000,00 (per un totale di €.40.000,00) avrebbe quindi offerto a Eid Ghaly a chiusura del debito, mantenendo in essere anche il pignoramento presso terzi per il soddisfacimento totale delle spese legali dell'avvocato di quest'ultimo. Il Comune di Crema e l'Assicurazione sopprassedevano alla richiesta del pagamento dei compensi, rendendosi conto della terribile situazione.

La proposta del versamento di €.40.000,00 (oggi non più ipotizzabile in quanto impossibile accedere a finanziamenti) oltre alla prosecuzione del pignoramento presso terzi fino ad estinzione del credito del suo legale, fu rifiutata e Eid Ghaly, nel novembre 2023, procedeva a notificare atto di precetto agli istanti (in forza della sentenza) per complessivi €.93.163,32 (**doc.60** allegato alla relazione) e successivo atto di pignoramento immobiliare (**doc.61** allegato alla relazione) sulla loro prima casa (senza valutare che, in presenza di creditore privilegiato ipotecario di primo grado nulla avrebbe potuto ricavare dall'esecuzione e che l'unico risultato sarebbe stato quello di mettere definitivamente in ginocchio un'intera famiglia).

Si incardinava pertanto la procedura esecutiva immobiliare **RGE 40/2024** (dott.ssa Corini) oggi in corso in attesa dell'udienza ex art. 569 c.p.c. per la delega del professionista alla vendita fissata per il **20/2/2026 (doc.65)**.

A seguito della notifica al creditore iscritto la Banca mutuante Credit Agricole chiudeva i rapporti con i coniugi (chiusura rapporti e c/c gennaio 2025) e interveniva in data 2/10/2024 nella procedura per il residuo suo credito di €.57.356,33 alla data del 1/10/2024 (**cfr. doc.13**).

A seguito della perdita della abitazione la famiglia Argiolas/Marrone dovrà reperire altra sistemazione abitativa per 5 persone con un affitto che si attesterà indicativamente attorno ai 700/800 euro mensili (a fronte di un pagamento di rata mutuo di €.280,00) il tutto senza che questa procedura porterà alcuna soddisfazione al creditore procedente (se non il rimborso delle spese sostenute in prededuzione).

Gli stessi si trovavano già in una situazione precaria che riuscivano a stento a sopportare (a seguito del pignoramento dello stipendio del sig. Argiolas) e la sig.ra Marrone, che fino a quel momento si occupava solo dei figli e della casa, ha dovuto reperire una attività lavorativa (sebbene non altamente remunerata) portando fortunatamente il proprio contributo in famiglia.

Nonostante questo si può dire che già gli istanti fossero in una situazione di sovraindebitamento che l'avvio della procedura esecutiva immobiliare è andata definitivamente ed inesorabilmente a cristallizzare. Con la perdita della abitazione e la necessità del reperimento di nuova abitazione in locazione la condizione di sovraindebitamento diverrà definitiva e insuperabile.

Analizzando le cause del sovraindebitamento e la situazione dell'attivo e del passivo si evince che gli istanti si sono ritrovati, a causa di un evento esterno ed imprevedibile, in una situazione di insolvenza e che non potranno adempiere alle obbligazioni cui sono tenuti, risolvendosi quindi a chiedere l'accesso alla procedura di sovraindebitamento.

4) Inventario dei beni immobili e dei beni mobili registrati- informazione ex art. 67 comma 2 lett. (b).

4.1 Beni immobili.

I sottoscritti non sono proprietari di beni immobili ad eccezione di quello nel quale risiedono ed oggi sottoposto a procedura esecutiva immobiliare (**cf. doc.6**).

4.2 Beni mobili.

I sottoscritti non sono proprietari di beni mobili registrati (**cf. doc.8**)

La famiglia utilizza due autovetture intestate rispettivamente al padre della sig.ra Marrone che l'ha concessa in comodato gratuito al genero (Kia Rio tg FE751CP del 2016 con 211.982 km alla revisione del gennaio 2025) ed al figlio della coppia Alessandro (Citroen C3 tg ED792NE del 2010 con 173.000 km alla revisione del gennaio 2024) in uso sia alla sig.ra Marrone per recarsi al lavoro sia ai figli per le uscite di svago

Quanto ai beni mobili non registrati, il ricorrente è proprietario di beni mobili di comune uso quotidiano di nessun valore economico, peraltro non pignorabili.

5) Atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni dal ricorrente - Informazione ex art. 67 comma 2 lett. (c).

Beni immobili: negli ultimi 5 anni non sono stati effettuati atti dispositivi.

Beni mobili registrati: negli ultimi 5 anni non stati effettuati atti dispositivi.

(doc.57 allegato alla relazione).

6) Situazione bancaria.

I ricorrenti sono titolari dei seguenti rapporti bancari:

- Argiolas:

Conto Banco Poste n. 1014228082 con saldo al di €.704,02 al 31/12/2025

Conto BBVA n. 57601601010001716005 con saldo al di €.4.257,90 al 31/12/2025

(comprensivo di accredito tredicesima) Media trimestre: €.1.905,37.

- Marrone:

Conto BBVA n. 57601601010002117838 con saldo al di €.387,80 al 31/12/2025

(comprensivo di accredito tredicesima) Media trimestre: €.568,51.

La coppia era titolare anche di un conto cointestato presso Credit Agricole con il quale venivano pagate le rate del mutuo, oggi chiuso dalla Banca (doc.9 allegato alla relazione)

7) Spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare e reddito istante - Informazione ex art. 67 comma 2 lett. (d-e).

Il nucleo familiare è composto dai ricorrenti e dai loro tre figli (tutti studenti) di cui la più piccola

ancora minorenne.

Per il proprio sostentamento, come meglio dettagliato nella successiva TABELLA N. 3 (punto 10 del presente ricorso), gli odierni istanti sostengono, in media, spese pari a circa €. **2.450,00/mese.**

Dal punto di vista reddituale:

TABELLA N.2:

Reddito netto annuo ARGIOLAS	€.21.752,00 compresa 13ma (cfr.doc.4) media €.1.812,00 mese
Reddito netto annuo MARRONE	€. 10.261,00 compresa 13ma e 14ma (cfr.doc.5) media €.855,08 mese
TOTALE ATTIVO	€. 32.013,00 (media mensile €.2.667,75)

Oltre le buste paga si allegano al presente ricorso anche i CUD di entrambi i coniugi (doc.62-63) nonché le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (doc.64).

8) Il patrimonio dei debitori.

È costituito unicamente reddito netto da lavoro dipendente e dall'immobile di proprietà. I ricorrenti percepiscono anche l'assegno unico pari ad €.235,00 al mese.

9) L'incapacità di attendere alle obbligazioni assunte.

- **A seguito degli eventi e alla emanazione della sentenza la situazione attuale della famiglia è la seguente:**

Con la trattenuta dello stipendio pari ad €.340,00 e la riduzione dell'assegno unico (€.235,00 da giugno 2025) gli istanti si sono trovati in una situazione di sovraindebitamento non grave ma potenzialmente insostenibile (anche in ragione di ogni più piccolo imprevisto o spesa non

preventivata – si ricordi che il sig. Argiolas, anche se non inserita nelle spese, provvede al rimborso al suocero della spesa dell'assicurazione e del bollo auto):

ATTIVO €2.902,75 (stipendi + assegno unico aggiornato giugno 2025) – **PASSIVO** €3.053,55 (spese mensili + mutuo + trattenuta)

A cui andranno aggiunti gli ulteriori debiti (come indicati nel passivo) che non sono in alcun modo in grado di onorare. Già in questo scenario emerge un disavanzo strutturale di circa **€ 150,80 mensili**, al netto di ogni sopravvenienza straordinaria, che rende di fatto impossibile il regolare adempimento di tutti i debiti.

➤ **A causa del pignoramento immobiliare:**

In caso di vendita dell'immobile gli istanti si troveranno in una situazione di sovraindebitamento conclamata:

ATTIVO €2.902,75 (stipendi + assegno unico aggiornato giugno 2025) – **PASSIVO** €3.523,55 (spese mensili + trattenuta + affitto media €750,00).

A cui andranno aggiunti gli ulteriori debiti (come indicati nel passivo) che non saranno in alcun modo in grado di onorare. Il deficit mensile supererebbe quindi i **€ 600,00 mensili**, rendendo strutturalmente insostenibile qualunque rientro spontaneo dai debiti.

Si segnala che tra un paio di anni la figlia **Maddalena** terminerà il Liceo e gli istanti saranno onerati anche delle ulteriori spese universitarie della figlia, al contempo i figli più grandi saranno ancora impegnati negli studi ed a loro carico. Al compimento dei 21 anni di **Maddalena** anche l'assegno unico non verrà più percepito.

10) Spese per il sostentamento familiare

TABELLA N. 3:

DETTAGLIO SPESE ANNO/MESE FAMIGLIA DI 5 COMPONENTI (doc.da 20 a 54 allegati alla relazione)

Gas	€1.135,65	€94,64
-----	-----------	--------

Luce	€.733,06	€.61,10
Internet e tel. mobile per 5 utenze	€.600,00	€.50,00
Acqua	€.230,77	€.19,23
Alimentari + igiene personale e della casa	€.18.000,00	€.1.500,00
Assicurazione auto Citroen C3 in uso Marrone + tagliando annuale	€.790,00	€.65,83
Carburante Citroen C3	€.1.680,00	€.140,00
Carburante Kia Rio	€.1.680,00	€.140,00
Bollo auto C3	€.144,00	€.12,00
TARI	€.249,60	€.20,08
Abbonamento trend Maddalena (9 mesi)	€.558,00	€.20,08
Spese scolastiche Maddalena 2024	€.475,20	€.39,60
Tasse universitarie Alessandro e Lorenzo	€.312,00	€.26,00
Spese mediche (compresi cambio lenti occhiali per 3 persone ogni 2 anni circa)	€.840,00	€.70,00
Abbigliamento	€.1000,00	€.83,33
Spese condominiali	€.100,00	€.8,33
Imprevisti compreso dentista/revisione auto/meccanico/caldaia	€.1000,00	€.83,33
TOTALE SPESE	€.29.202,64	€.2.433,55

Considerata la differenza attivo/passivo appare evidente l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte.

Pertanto, in assenza di un patrimonio utile per ripianare il totale dei debiti contratti, vi è la

necessità di far ricorso alla presente procedura al fine di poter soddisfare in minima parte tutti i creditori, tenendo in debita considerazione l'importo necessario delle spese mensili atte ad assicurare un dignitoso tenore di vita.

11) Il resoconto sulla solvibilità del debitore.

Nei precedenti cinque anni gli istanti non hanno fatto ricorso a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e quindi non hanno subito i provvedimenti di cui agli artt. 72 e 82 del D. Lgs.14/2019 e ss.mm.

12) Requisiti di ammissibilità alla procedura ex art. 66 CCII e 67 e ss. CCII

Sussistono tutti i requisiti di ammissibilità richiesti dalla legge per l'accesso alla procedura familiare ex art 66 CCII (gli istanti sono conviventi e il debito ha la medesima origine) e a quella in particolare di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 e ss. CCII.

Gli istanti (i) rivestono la qualità di consumatore dal momento che l'esposizione debitoria non è stata determinata dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale (ben possono considerarsi "consumeristici" seppur nella particolare delicatezza delle motivazioni che li vedono oggi non più in grado di pagare i propri debiti); (ii) non hanno beneficiato di esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda, né hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e (iii) non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

La procedura del piano del consumatore può prevedere il mantenimento della abitazione familiare anche se il contratto di mutuo è stato risolto dalla Banca mutuante a seguito della notifica e del successivo intervento nella esecuzione immobiliare, sempre che la stessa ed il Giudice vi acconsentino e sempre che vengano pagate le rate arretrate.

Tale procedura permetterebbe agli istanti di non aggravare ulteriormente la propria situazione familiare (dovendo reperire una nuova abitazione in affitto a non meno di €.700/800 al mese – la famiglia è composta da 5 persone) riservando quindi una quota maggiore al soddisfacimento dei creditori rispetto ad una procedura liquidatoria (nella quale verrebbe

soddisfatto solo il creditore ipotecario e la quota messa a disposizione per gli altri creditori sarebbe gioco forza irrisoria, data la necessità di reperire altra abitazione) o a una esecuzione immobiliare (soddisfazione del solo creditore ipotecario) e dall'altro è da considerare che gli stessi hanno sempre pagato regolarmente la rata di mutuo dimostrando in questo la piena solvibilità e correttezza.

Con la procedura inoltre tutti i creditori potrebbero avere, seppur quelli chirografari solo in parte, una soddisfazione, offrendo quindi tale procedura maggior possibilità di soddisfare i creditori, senza gravarli di ulteriori spese e al contempo tutelare i debitori.

Nella esecuzione immobiliare è già stato stimato l'immobile in €.95.000,00 (**doc.7** allegato alla relazione). Anche in ipotesi di una vendita in prima asta a prezzo ridotto, il ricavato di circa €.71.000,00 sarebbe sufficiente solo al pagamento delle spese in prededuzione, delle spese di giustizia e di una parte del credito ipotecario.

Lo scopo primario della procedura è comunque quello di ottenere la possibilità di un *restart* della famiglia che, ormai da oltre 15 anni, è afflitta dalle conseguenze (anche e soprattutto emotive) della tragedia occorsa e consentire agli istanti di poter garantire un futuro ai propri figli. Ad oggi, ed in prospettiva futura, i debiti gravanti sulla famiglia hanno provocato una situazione di grave squilibrio economico tale da non permettere agli istanti di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni ed è senza dubbio rispettato il principio della meritevolezza.

➤ **Approfondimento in merito ai requisiti di accesso alla ristrutturazione debiti del consumatore:**

- 1) L'art. 69 CCI, primo comma, dispone che: *«Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode»*
- 2) Ne consegue che *“l'indagine del giudicante non dovrà più vertere, come accadeva prima della riforma, sulla sussistenza di responsabilità colposa da parte del debitore per il sovraindebitamento, ma potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento”.*

- 3) Non vi sono norme o riferimenti specifici ad altri requisiti di ammissibilità.
- 4) Tali requisiti hanno carattere soggettivo e si ritiene che gli istanti ne abbiano il possesso.
- 5) L'indebitamento infatti non è derivato da colpa grave, da malafede o da comportamento fraudolento bensì da un evento esterno in cui nemmeno rileva la colpa.
- 6) La colpa è stata esclusa nella sentenza che archivia il giudizio penale ed anche in primo grado laddove si esclude l'applicazione dell'art. 2043 c.c.
- 7) Nella Sentenza di secondo grado si esclude l'art.2043 c.c. e la condanna è ai sensi dell'art. 2051 c.c.
- 8) Specificatamente la responsabilità ex art. 2051 c.c. (responsabilità oggettiva) prescinde dalla colpa.
- 9) Come statuito dalla Cass. Civ., SS.UU., ordinanza 30 giugno 2022, n. 20943 (rel. R.G. Conti):
"L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa".
"La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c."
"Con specifico riferimento al tema della rilevanza, all'interno della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del loro rilievo ai fini dell'esonero della responsabilità, deve ritenersi che, una volta che il danneggiato abbia prospettato e provato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c."

L'elemento soggettivo della colpa sé quindi irrilevante ai fini dell'imputazione del danno, rendendo ancor più evidente che i Debitori non hanno scientemente o gravemente colposamente determinato la situazione di sovraindebitamento.

➤ **In ogni caso valgano le seguenti considerazioni sui crediti non esdebitabili:**

- 1) L'esdebitazione di cui all'art. 278 *consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.* Poiché siamo nell'ambito di una procedura diversa, cioè un piano del consumatore, si ritiene che tale norma non vada applicata: ammettere il contrario

sarebbe estendere in via analogica una disposizione *in malam partem* in contrasto con l'intento del legislatore (soprattutto quello del correttivo ter) di favorire l'ampliamento dell'accesso alla procedura. Infatti il piano del consumatore contempla una facoltà di falcidia dei crediti molto ampia, anche dei privilegiati (art. 67), e quindi al termine del piano, se eseguito correttamente, il consumatore può trovarsi completamente esdebitato senza necessità di ricorrere ad autonome procedure.

- 2) Il riferimento alla non esdebitazione dei debiti relativi alla responsabilità extracontrattuale è riferito alle procedure concorsuali quali la liquidazione del patrimonio (art. 14 terdecies comma 2 L.3/2012) e alle procedure di liquidazione controllata e liquidazione giudiziale (art. 278 comma 7 CCII) senza alcun espresso rimando alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
- 3) La norma prevede, riferendosi a questi soli casi, la tutela dei creditori quando il credito deriva da responsabilità extracontrattuale da fatto illecito dichiarandolo non esdebitabile. La tutela relativa ai crediti non esdebitabili è strettamente correlata al concetto di colpa (e al particolare interesse giuridico sociale che viene tutelato, si pensi ai crediti per alimenti non pagati).
- 4) In ogni caso, e valga anche per la liquidazione controllata (e quindi in caso di accoglimento della richiesta in via subordinata di cui al presente ricorso), sebbene l'art. 278 CCII faccia riferimento genericamente alla "responsabilità extracontrattuale da fatto illecito" è verosimile che tale riferimento sia precipuo a quello della responsabilità ex **art. 2043 c.c. (con chiaro legame al concetto di dolo o colpa)** al fine di non tutelare il debitore che si sia reso responsabile di un fatto illecito commesso con dolo o colpa e quindi intrinsecamente lesivo di un diritto tutelato di particolare rilevanza.
- 5) L'art. 2051 c.c. sebbene sia elencato nel titolo dei "fatti illeciti" del nostro Codice, ha una portata totalmente diversa, in punto colpa, e quindi in punto elemento soggettivo (che è pregnante nelle procedure di sovraindebitamento per valutare la "meritevolezza" del sovraindebitato). Si veda quanto statuito dalla Corte SS.UU. di cui sopra. La pronuncia delle Sezioni Unite del 2022 ha confermato la natura **oggettiva o semi-oggettiva** della responsabilità da custodia, sganciandola da un modello meramente soggettivo-colposo e accentuando il profilo della ripartizione del rischio connesso alla sfera di controllo del custode. Così anche come sottolineato dal gestore nella sua relazione, l'illecito ex art. 2051 c.c. non presuppone

necessariamente un comportamento doloso o colposo del custode, differenziandosi dal paradigma dell'art. 2043 c.c.

- 6) Per tali motivi si può sostenere che l'art. 278 comma 7 CCII faccia riferimento alla responsabilità ex art 2043 c.c. e non anche a quella ex art. 2051 c.c.
- 7) Se fosse così (sullo stesso piano la responsabilità ex art.2043 c.c. e 2051 c.c.) il sovraindebitato che, nonostante l'irrelevanza della colpa si vedesse comunque costretto a pagare un debito (e tale debito non può essere esdebitabile) e proprio tale debito è dovuto ad un fatto imprevedibile e tragico, che nulla ha che vedere con requisiti soggettivi ostativi, (ed è l'unica causa della grave situazione di sovraindebitamento), non potrebbe esso sovraindebitato, avere alcuna soluzione percorribile (essendo escluso da qualsiasi ipotesi di procedura).
- 8) Tale condizione porrebbe, nel caso di specie, il debitore in una condizione di **disuguaglianza** nei confronti di altri debitori, togliendo non solo la possibilità di esdebitarsi ma anche quella del *restart* (evitando così anche **gesti estremi** che è la ratio primaria della norma così come inizialmente emanata).
- 9) Si ritiene quindi in un ragionamento costituzionalmente orientato, che la previsione se un debito sia esdebitabile o meno, vada effettuata caso per caso, anche in base al singolo contesto e alle singole valutazioni soprattutto in punto colpa, partendo proprio dalla *ratio* della norma.
- 10) Nel caso di specie non sussiste colpa grave come visto sopra, e si ritiene inoltre che la colpa grave (ex art. 69 CCII) deve essere riferita direttamente al sovraindebitamento e non alla genesi del fatto mediato che ha condotto al sovraindebitamento; se così non fosse, la norma avrebbe una portata eccessivamente ampia, annullando la portata del correttivo e tornando al giudizio di meritevolezza, che richiedeva che il fatto che aveva condotto al sovraindebitamento fosse fortuito o causato da fatalità, altrimenti il consumatore non sarebbe stato meritevole.

Nella relazione particolareggiata, a cui si rimanda, il gestore ha concordato con le considerazioni di cui sopra evidenziando che la situazione di sovraindebitamento è derivata da un evento tragico ed esterno (condanna ex art. 2051 c.c.), non riconducibile a colpa grave, malafede o frode dei debitori, e che sia rispettato il requisito della meritevolezza.

PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Si premette fin da subito che il piano che si intende costruire deve necessariamente prevedere la falcidia, nonché la sospensione della trattenuta dello stipendio a fronte del pignoramento promosso dall'avv. Bognanni, ad oggi in corso, al fine di garantire la *par condicio creditorum*.

Tanto premesso, in considerazione del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e i beni prontamente liquidabili per farvi fronte, i debitori si trovano in una situazione di evidente sovraindebitamento.

Per farvi fronte i debitori intendono ricorrere alla presente procedura.

Il piano proposto prevederebbe la ripresa del pagamento regolare del mutuo ipotecario con rata pari a quella precedente, previo pagamento delle rate arretrate e degli interessi così come previsto dall'art.67 comma 5 CCII. L'importo verrà pagato utilizzando finanza esterna (risparmi dei figli maggiorenni).

Sempre grazie ai risparmi dei figli e alla somma disponibile sui conti correnti verrà pagato il compenso (saldo) dell'OCC in prededuzione, le spese vive e il compenso del sottoscritto advisor in via privilegiata. Altresì verrà pagato in unica soluzione anche l'unico credito privilegiato (IMU per €.66,00 al Comune di Sergnano).

Gli istanti metteranno a disposizione una somma mensile (indicativamente pari ad **€.265,89**) per la durata di 7 anni (per un totale di **€.22.334,76**) e così ripartita tra i creditori e calcolata sul credito precisato o come ricostruito dal gestore:

Creditore	Capitale	Percentuale proposta	Importo proposto	Importo rata proposta	durata
Eid Ghaly	102.017,57	16,99%	17.342,64	206,46	7 anni
Avv. Bognanni	11.417,94 (al 31/12/2025 da rivedere al	11,99%	1.370,04	16,31	7 anni

	momento dell'omologa)				
Crema	16.677,74	9,99%	1.667,40	19,85	7 anni
Uniqua	12.234,39	9,99%	1.703,52	20,28	7 anni
Agenzia Entrate	2.517,93	9,97%	251,16	2,99	7 anni

Con la messa a disposizione della somma di €.268,29 mensili e il ripristino della rata del mutuo pari ad €.280,00 gli istanti riuscirebbero a equilibrare attivo / passivo: €.2.902,75/2.981,84.

Non trattandosi di procedura concorsuale si ritiene che le parti possano essere soddisfatte senza considerare strettamente le regole concorsuali ed in ragione delle seguenti considerazioni:

- EID GHALY anche in ragione del credito vantato e di quanto precisato per le spese della procedura immobiliare incardinata (sebbene abbia esposto anche compensi per attività non ancora compiute – 2°fase esecuzione) riceverà un importo proporzionalmente più elevato.
- Il Comune di Crema e l'Assicurazione Uniqua che già hanno dimostrato di avere, se non rinunciato ufficialmente quantomeno ufficiosamente messo da parte l'interesse al ristoro delle spese liquidate in loro favore - per la sola parte del 50% in capo agli istanti – riceveranno un importo comunque non simbolico.
- Agenzia delle Entrate riceverà un importo non simbolico.
- L'avv. Giuseppe Bognanni ha già incassato in questi anni un importo considerevole (oltre il 50% del dovuto) e ipotizzando ulteriori incassi (media €.340 / mese) fino al mese di febbraio/marzo 2026, l'importo residuo sarà inferiore a 11.000 euro.

Ai fini di una più agevole gestione dei bonifici si propone:

- Il pagamento della somma di €.206,46 mensile per EID GHALY per n. 84 rate

Avv. Sara Gandolfi
Via del Giordano n.9
26100 Cremona
Tel. 037221505
Pec avvsaragandolfi@cnfpec.it

- Il pagamento della somma di €.97,86 semestrale per Avv. Bognanni per n. 14 rate
- Il pagamento della somma di €.119,70 semestrale per il Comune di Crema per n.14 rate
- Il pagamento della somma di €.121,68 semestrale per il Uniqa per n.14 rate
- Il pagamento della somma di €.35,88 annuale per Agenzia Entrate per n.7 rate

Si rappresenta come la proposta ora indicata sia assolutamente preferibile a ogni altra opzione.

In caso di **liquidazione controllata** il soddisfacimento dei creditori chirografari sarebbe inferiore in quanto non potrebbe essere messa a disposizione alcuna quota di stipendio (dovendo prevedere una spesa fissa più alta per la locazione e le spese future per l'Università della figlia **Maddalena**), mentre le somme giacenti sui conti degli istanti (massa mobiliare) e il ricavato dalla eventuale e non certa vendita di alcuni beni mobili pignorabili di scarso valore, sarebbero appena sufficienti per coprire le spese in prededuzione e il privilegio mobiliare riservato all'Advisor). Il creditore ipotecario verrebbe soddisfatto in misura inferiore anche nell'ipotesi di vendita dell'immobile in prima asta.

L'ipotesi liquidatoria, che ben avrebbe potuto essere scelta dagli istanti, sarebbe per gli stessi maggiormente vantaggiosa (durata inferiore, nessuna quota stipendio da mettere a disposizione, chiusura quasi completa del debito con l'Istituto di credito) anche se potenzialmente più pericolosa (la famiglia avrebbe potuto ritrovarsi nuovamente in una situazione di sovraindebitamento a causa delle spese più alte per l'abitazione e le spese di istruzione della figlia) ma nell'ottica di una ricerca di soddisfazione, seppur parziale, dei creditori con le minori spese possibili, i predetti avanzano la proposta come sopra descritta che dimostra, ancora una volta, la loro serietà e disponibilità.

Anche il Gestore nella propria relazione, nella disamina comparativa con la liquidazione controllata (**punto 12 della relazione**), depone a favore della convenienza della succitata proposta di piano del consumatore.

In merito alle misure protettive e cautelari ex art 2 CCII:

- Va disposta la sospensione delle assegnazioni ex art. 553 cod. civ. in essere, in particolare di quella disposta all'esito della procedura R.G. 689/2022.

Per quanto sia vero che il CCI non abbia introdotto una norma analoga all'art. 44 l.fall./144 CCI, norma da cui la giurisprudenza fa discendere l'inefficacia dei pagamenti fatti dal terzo debitore, in esecuzione di un'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., ad uno dei creditori del fallito (cfr. Cass. 1227/2016), si ritengono tuttavia ancora validi gli argomenti sostenuti dalla giurisprudenza ancora nel vigore della l. 3/2012 per cui il terzo debitore del sovraindebitato non possa proseguire a pagare somme ad un creditore del sovraindebitato ai sensi di un'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., deponendo in tal senso i caratteri di universalità e di segregazione del patrimonio caratterizzanti tutte le procedure concorsuali. Se il terzo proseguisse nei pagamenti della quota pignorata al creditore, tale creditore beneficerebbe, sostanzialmente di un pagamento "preferenziale" e si "sottrarrebbe" alla concorsualità.

- Va disposta la sospensione/estinzione della procedura esecutiva RGE 40/2024 in quanto ha ad oggetto l'immobile che dovrebbe rimanere di proprietà dei sovraindebitati laddove si realizzassero le condizioni richieste nella proposta di cui al presente ricorso.
- Va disposto - il divieto di iniziare o proseguire sotto pena di nullità, dall'apertura della procedura, azioni cautelari o esecutive sul patrimonio degli istanti.

Si precisa che non viene allegato un elenco separato dei creditori ma i predetti creditori sono compiutamente elencati nel corpo del presente atto.

Ciò premesso in fatto e in diritto, i debitori, facendo proprie tutte le considerazioni e le valutazioni espresse

CHIEDONO

che codesto Ill.mo Giudice, verificata la presenza dei requisiti di legge, valutata la proposta sopra riportata, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori,

VOGLIA

previa verifica di ammissibilità, disporre:

In via preliminare:

- la sospensione, ex art. 70, comma 4, della trattenuta del quinto di cui al pignoramento ad oggi in corso e gravante sullo stipendio del sig. Carmelo Argiolas, quale misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, nonché, al fine di garantire la par condicio creditorum;
- la sospensione/estinzione della procedura esecutiva immobiliare RGE n.40/2024;
- il divieto di iniziare o proseguire sotto pena di nullità, dall'apertura della presente procedura, azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del consumatore.

In via principale:

disporre con decreto che ai sensi dell'art. 70, comma 1 d.lgs. n. 14/2019, il piano e la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che, entro trenta giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, a cura dell'O.C.C. ne sia data comunicazione a tutti i creditori, affinché sia loro consentito presentare eventuali osservazioni o istanze.

In subordine:

nella denegata ipotesi che questo Tribunale non ritenesse di poter accogliere la richiesta principale o in caso di mancato assenso della Banca mutuante alla ripresa del pagamento delle rate del mutuo, o per qualsiasi altra previsione di mancato accoglimento, ed ai fini della tutela degli istanti, si chiede fin da ora che il Tribunale adito in composizione collegiale, con eventuale previa audizione dei debitori, disponga con sentenza l'apertura della procedura di liquidazione controllata ex art 270 CCII con ogni consequenziale statuizione al riguardo, nominando un liquidatore che per economia processuale potrà essere il Gestore già nominato, ed escludendo dalla liquidazione quote dello stipendio dei ricorrenti.

Salvis iuribus.

"Ai fini di legge si dichiara che il contributo unificato da versare per il presente procedimento

Avv. Sara Gandolfi
Via del Giordano n.9
26100 Cremona
Tel. 037221505
Pec avvsaragandolfi@cnfpec.it

è pari ad € 98,00".

Si depositano:

Relazione particolareggiata e suoi allegati (n.1-61)

Doc.62 – Cud Argiolas

Doc.63 – Cud Marrone

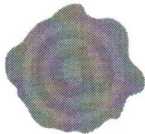
Doc.64 - Dichiarazione redditi Argiolas/Marrone

Doc. 65 – Rinvio esecuzione immobiliare

Procura alle liti

Cremona lì 16/2/2026

Avv. Sara Gandolfi



SARA
GANDOLFI
AVVOCATO
16.02.2026
16:25:21
GMT+02:00